

Penale Ord. Sez. 4 Num. 8171 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udiienza: 22/01/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CIAVARRELLA MATTEO nato a SAN SEVERO il 12/02/1979

avverso l'ordinanza del 07/03/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 7/3/2019, il Tribunale di l'Aquila ha revocato l'ordinanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Ciavarrella Matteo ed ha contestualmente respinto la richiesta di liquidazione presentata dal difensore.

Secondo quanto riportato nella ordinanza, il Ciavarrella non poteva essere ammesso al beneficio, annoverando un precedente penale per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento in questione articolando due motivi di ricorso.

I) Nel primo motivo deduce violazione dell'art. 112 d.P.R. 115/2002. Si afferma che il requisito previsto dall'art. 76, comma 4, del medesimo d.P.R. doveva essere oggetto di preciso vaglio sin dal momento del deposito dell'istanza, poiché ivi il richiedente aveva rappresentato di essere detenuto. La revoca è intervenuta ad un anno di distanza dall'ammissione ed il Tribunale avrebbe potuto attivare tutte le verifiche necessarie per accertare la ricorrenza dei requisiti richiesti.

Si sarebbe realizzata una palese violazione dell'art. 112 d.P.R. 115/2002, il quale prevede specificamente ed inderogabilmente i casi nei quali è ammessa la revoca dell'ammissione, che non ricorrono nella presente vicenda.

Il Giudice avrebbe quindi pronunciato un provvedimento dal contenuto abnorme.

II) Nel secondo motivo lamenta difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato avrebbe un contenuto assolutamente generico. Il Giudice si limita a sostenere che l'imputato non poteva essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché annovera un precedente penale per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ed altri numerosi precedenti. Ebbene, l'aver riportato condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. non è sufficiente ad escludere la possibilità di accedere al beneficio dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale in materia (sentenza n. 139 del 16/04/2010) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*bis*, d.P.R. 115/2002, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene

superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

Il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che il Tribunale ha revocato d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, deve applicarsi il seguente principio di diritto: «Avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, invece, esperibile quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario - ma esclusivamente reclamo al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca» (così Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816; conformi, ex plurimis, Sez. 4 - , n. 51536 del 04/10/2018, Carotenuto Rv. 274495 - 01 Sez. 4, n. 33154 del 14/07/2008, Fabbozzo e altro, Rv. 240883; Sez. 4, n. 20398 del 24/04/2008, Spoto, Rv. 240228; Sez. 4, n. 46765 del 06/11/2007, Capuano e altro, Rv. 238362; Sez. 4, n. 48566 del 29/09/2003, Miraglia, Rv. 227788).

2. In ossequio all'orientamento richiamato occorre provvedere con ordinanza, ai sensi dell'art 568, comma 5, cod. proc. pen., a qualificare il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di L'Aquila.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di L'Aquila.

In Roma, così deciso il 22 gennaio 2020